

# COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE

## Provincia di Novara

### CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA AUTOBUS TRASPORTO SCOLASTICO CONVENZIONATO

#### ART.1 – OGGETTO

Il servizio ha per oggetto l'assistenza e la sorveglianza, durante il tragitto dell'autobus destinato al trasporto alunni appartenenti al plesso scolastico convenzionato tra i Comuni di Garbagna Novarese e Nibbiola.

Il personale incaricato dell'assistenza dovrà curare:

- che la salita e la discesa degli alunni dall'autobus avvenga in modo ordinato e senza incidenti;
- che siano in particolare aiutati nelle suddette operazioni i bambini più piccoli o con maggiori difficoltà, che dovranno altresì per gli stessi motivi e quando ciò si dimostri necessario essere accompagnati sino all'ingresso dell'edificio scolastico;
- che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere;
- che siano evitati comportamenti degli alunni da cui possano derivare danni sia agli stessi che ad altri alunni che a terzi o a cose;
- che gli alunni una volta saliti sull'autobus, per nessun motivo scendano dallo stesso mentre sono in attesa della partenza.

#### ART.2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di 2 (due) anni scolastici (2025/2026 - 2026/2027) con la possibilità, a discrezione dell'A.C., di un rinnovo aggiuntivo di un ulteriore anno scolastico (2027/2028).

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec alla ditta aggiudicataria, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso la ditta aggiudicataria è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di disporre l'inizio del servizio subito dopo la formale aggiudicazione e prima della stipula del contratto.

#### Art. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

Il corrispettivo – onnicomprensivo di qualsiasi onere, connessi al presente capitolato – è determinato nel modo seguente:

ORE SETTIMANALI	COSTO ORARIO	N.ORE STIMATE ANNUALI	IMPORTO COMPLESSIVO	IMPORTO PROROGA ANNUALE
7,15	€ 19,70	280,00	€ 11.032,00	€ 5.516,00

Il valore stimato complessivo dell'appalto è di € 16.548,00 (iva esclusa) corrispondente ad una durata di 2 (due) anni scolastici oltre ad un anno scolastico di rinnovo opzionale.

La stazione appaltante, al fine di determinare l'importo a base dell'affidamento, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, ha applicato il Contratto Collettivo di lavoro delle Cooperative Sociali.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Il valore dell'appalto potrà variare in base ai servizi effettivamente resi. Il valore sopra indicato è pertanto puramente indicativo; non saranno dovuti risarcimenti, indennità, rimborsi a causa di

riduzioni o di aumenti delle prestazioni derivanti dalla variazione del fabbisogno effettivo rispetto al presunto.

Il corrispettivo massimo contrattuale effettivo, corrisponderà alla risultante dell'applicazione dell'importo orario offerto in sede di gara per il numero di ore effettivamente prestate.

#### **ART.4 – ORARIO E SEDI DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere svolto nei giorni feriali compresi nell'anno scolastico di riferimento secondo le modalità orarie di cui alla seguente tabella:

<b>GIORNO</b>	<b>PARTENZA</b>	<b>ARRIVO</b>
<b>LUNEDI'- MERCOLEDI' (mattina)</b>	h.8,00 da Nibbiola	h.8,10 - Garbagna
	h. 8,20 - Garbagna Nov.	h. 8,30 - Nibbiola
	h.13.15 Garbagna Nov.	h.13,30 -Nibbiola
<b>(pomeriggio)</b>	h.15,45- da Nibbiola	h.15,55 - Garbagna
<b>MARTEDI'- GIOVEDI' (mattina)</b>	h.8,00 da Nibbiola	h.8,10 - Garbagna
	h. 8,20 - Garbagna Nov.	h. 8,30 - Nibbiola
<b>(pomeriggio)</b>	h.15,45 - Nibbiola	h.15,55 - Garbagna
	h.16,15 - Garbagna Nov	h.16,25 - Nibbiola
<b>VENERDI' (mattina)</b>	h.8,00 da Nibbiola	h.8,10 - Garbagna
	h. 8,20 - Garbagna Nov.	h.8,30 - Nibbiola
	h.12,15 - Garbagna Nov.	h.12,30 - Nibbiola
<b>(pomeriggio)</b>	h.15,45 - Nibbiola	h. 15,55 - Garbagna

#### **ART. 5 - CONDIZIONI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO E DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

L'aggiudicatario dovrà assegnare ed impiegare per le tipologie di prestazioni, personale professionale in possesso dei seguenti requisiti (il titolo di servizio non rientra nella fattispecie dell'art.1 c.594 della L.n.205 del 27/12/2017):

- Età non inferiore ai 18 anni
- Licenza scuola dell'obbligo

Il servizio oggetto dell'appalto è particolarmente delicato in quanto rivolto a minori. La continuità degli operatori è uno degli elementi per un buon livello qualitativo del servizio. L'impresa dovrà cercare di impiegare per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire la maggiore continuità possibile nella qualità del servizio.

All'atto dell'affidamento dovrà essere fornito un elenco con il nominativo dell'operatore,

specificando per ciascuno nome e cognome, dati anagrafici, titolo di studio.

Il Comune potrà disporre la non utilizzazione delle persone che ritenesse a proprio insindacabile giudizio non idonee; la ditta appaltatrice sarà in questo caso tenuta a sostituire immediatamente detto personale con altro che ottenga l'approvazione dell'Amministrazione.

L'elenco del personale impiegato dovrà altresì essere corredato da apposita dichiarazione del responsabile della ditta appaltatrice, attestante per ogni singolo addetto l'assenza di condanne penali e/o carichi pendenti ostativi all'assunzione nella pubblica amministrazione e all'impiego in attività nei confronti di minori. In particolare si dovrà curare la verifica della condizione di assenza di condanne di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600 quater, 600- quinquies e 609 undecies del Codice Penale ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

La ditta avrà l'obbligo di verifica in merito.

Prima dell'avvio del servizio la Ditta affidataria individua un recapito organizzativo presso il quale sia attivato collegamento telefonico per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi. Presso tale recapito deve essere presente personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari.

Gli operatori saranno obbligati a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento o altro comportamento perseguibile, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino.

Il personale non può accettare compensi, di qualsiasi natura, da parte degli utenti in relazione alle prestazioni effettuate o da effettuarsi.

Il personale dovrà altresì astenersi dall'utilizzare i dati anagrafici e di ogni altro genere, forniti dall'Amministrazione comunale, per fini diversi da quelle formanti oggetto del presente capitolato e garantire l'osservanza del segreto professionale.

Il Comune si riserva il diritto di chiedere alla Ditta affidataria la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio, per comprovati motivi (lamentele degli utenti, esposti scritti da parte dei competenti istituti scolastici ecc.); in tale caso la Ditta provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

La ditta si impegna:

- ad assicurare la continuità e la qualità delle azioni, che devono essere espletate secondo l'orario comunicato dal Comune;
- a garantire il buon funzionamento del servizio, sia per quanto riguarda il rispetto degli orari da parte del personale, sia per quanto riguarda il livello delle prestazioni erogate. In caso contrario, viste le segnalazioni ed i controlli effettuati dall'Amministrazione comunale, la ditta dovrà provvedere all'assunzione di tutte le azioni correttive, soprattutto riguardanti il personale, che si renderanno necessarie;
- ad assicurare la più stretta vigilanza sul personale incaricato, obbligandosi ad assumere tutti i provvedimenti a carico di quello che si comporti, nei confronti degli utenti, in modo non corretto;
- a costituirsi responsabile, in modo esclusivo, verso il personale ed i soggetti terzi, per gli atti compiuti e per i danni, di qualsiasi specie, che comunque dovessero derivare dall'esercizio della gestione del servizio.

**La Ditta provvederà direttamente e senza ulteriore aggravio di spese per il Comune ad eventuali supplenze nell'ambito degli operatori impiegati; in particolare in caso di assenza improvvisa e non programmata dell'operatore (malattia o altro), dovrà essere garantita la sostituzione immediata al verificarsi dell'evento.**

La ditta si impegna ad apprestare efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio ed al rispetto degli orari da parte dei propri operatori; rappresenta una forma di controllo ordinaria la precisa tenuta e consegna mensile al comune dei registri delle presenze degli operatori.

La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire l'applicazione del contratto collettivo delle cooperative sociali, oppure di un altro contratto congruente con l'oggetto dell'affidamento e che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori.

La Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative

alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

Qualora la Ditta aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione comunale può procedere alla risoluzione del contratto ed all'affidamento del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune e il personale che verrà inviato dall'aggiudicataria per i servizi oggetto del presente capitolato.

Tutto il personale assunto dall'aggiudicataria opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Impresa aggiudicataria.

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale funzionamento del servizio, l'impresa appaltatrice dovrà di norma darne avviso con anticipo di almeno 48 ore e comunque garantire l'espletamento dei servizi essenziali comunicati dall'Amministrazione Comunale e previsti dalla normativa vigente.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Attualmente il servizio di assistenza su autobus è affidato a cooperativa; nel rispetto e nei limiti dei contratti collettivi di settore, l'aggiudicatario dovrà dare continuità al personale (una unità) attualmente impiegato.

#### **Art. 6 - RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE**

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, economico e organizzativo, facendo salvo il Comune da qualsiasi responsabilità.

È a carico dell'aggiudicatario, senza riserve ed eccezioni, ogni e qualsiasi responsabilità per danni, che in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, restando pertanto esonerata da responsabilità l'Amministrazione Comunale appaltante.

La ditta appaltatrice deve osservare e far osservare ai propri operatori tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento del servizio. A copertura di tutti i rischi derivanti dall'effettuazione del servizio, l'appaltatore dovrà stipulare una polizza assicurativa, di adeguato importo, antinfortunistica e di responsabilità civile, in modo da garantire gli assistiti, gli assistenti ed i terzi in genere, da qualsiasi rischio derivante dall'attività e dal rapporto di servizio. **Copia di detta polizza dovrà essere depositata presso il Comune prima della stipula del contratto e comunque avanti l'avvio del servizio** e dovrà avere durata pari almeno alla durata del contratto stesso.

In caso di inefficacia o insufficienza delle polizze assicurative stipulate il risarcimento del danno rimarrà a completo carico dell'impresa

#### **Art. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

I corrispettivi saranno liquidati dal Comune nell'entità stabilita nel contratto d'appalto e in base alle prestazioni effettivamente rese. La fattura dovrà essere corredata dal prospetto riportante le ore svolte nel mese oggetto della liquidazione da parte degli operatori del servizio. Il relativo pagamento avrà luogo entro 30 giorni dal ricevimento da parte degli uffici comunali.

Durante il periodo dell'appalto i prezzi si intendono immutabili e le prestazioni saranno liquidate secondo l'importo indicato di aggiudicazione. La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al Comune di Garbagna Novarese ed essere emessa secondo i dettami dall'art. 21 del decreto n. 633 del 1972 con l'annotazione "scissione dei pagamenti", come previsto dal comma 1, art. 2, Decreto Ministero Economia e Finanze, in data 23 gennaio 2015, all'oggetto: "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicato sulla G.U. n. 27 del 03.02.2015.

Con l'accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.136/2010 e si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del

citato articolo; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

### **Art. 8 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIVIETO SUBAPPALTO.**

Le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nel presente capitolato che siano di gravità tale da compromettere la funzionalità del servizio, l'inosservanza ripetuta delle prescrizioni dell'Amministrazione volte ad assicurare la regolarità e correttezza dei servizi, saranno causa di risoluzione automatica del contratto ex art.1456 c.c. ed il Comune potrà affidare la prosecuzione ad altri del servizio.

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile costituiscono inoltre cause di risoluzione contrattuale le seguenti fattispecie:

apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta appaltatrice;

messa in liquidazione o altri casi di cessione;

interruzione non motivata del servizio;

gravi violazioni e/o inosservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'amministrazione comunale, in forma di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto non spetta all'impresa alcun indennizzo e l'amministrazione ha facoltà di incamerare la cauzione prestata quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa essere derivato alla stazione appaltante.

È vietata ogni forma di subappalto o cessione del servizio. Ove ciò avvenisse, si procederà alla immediata risoluzione del contratto, incamerando la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento del maggior danno arrecato.

Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione societaria o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purchè il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nel contratto in essere con l'amministrazione. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dall'amministrazione, che può esprimersi a sua discrezione; in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Nel caso in cui il servizio venisse svolto in maniera imprecisa o non accurata, il Comune provvederà ad inviare formale diffida a mezzo lettera raccomandata o PEC, invitando l'impresa ad ovviare alle negligenze o inadempienze constatate e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri ed il livello qualitativo previsti nel presente capitolato, ed a presentare entro un termine breve le proprie controdeduzioni.

Ove siano accertati casi di inadempienza contrattuali, salvo che non siano imputati a causa di forza maggiore, l'amministrazione di riserva di irrogare una sanzione rapportata alla gravità dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e del danno d'immagine provocato all'amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o parzialmente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La penale verrà trattenuta sulla cauzione prestata o sul compenso pattuito, secondo i seguenti parametri:

per l'espletamento delle attività del servizio con modalità non conformi a quelle previste dal Capitolato: penale da € 250,00 a € 5.000,00;

per lo svolgimento del servizio da parte di personale privo dei requisiti richiesti: penale da € 250,00 a € 500,00 per ogni prestatore;

per la mancata sostituzione degli operatori assenti: penale di € 200,00 per ogni operatore e per ogni giorno di mancata sostituzione;

qualora vengano accertati casi di inadempienza contrattuale diversi da quelli sopra esplicitati, l'amministrazione si riserva di irrogare penali di importo variabile da € 100,00 ad € 1.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore, secondo la gravità dei casi.

#### **Art. 10 - RISERVATEZZA DEI DATI TRATTATI**

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza della normativa U.E. 679/2016. In particolare: il Comune di Garbagna Novarese, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designa l'impresa aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati che acquisirà, in ragione dello svolgimento del servizio.

L'aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione e in particolare:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del contratto di appalto; in quest'ultimo caso dovrà restituirli all'Amministrazione Comunale entro il termine perentorio di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Si precisa che, ai sensi della normativa U.E. 679/2016 oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'aggiudicatario verrà ritenuto responsabile e tenuto all'eventuale risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione della medesima.

#### **Art. 11 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (D.U.V.R.I.)**

Il Committente, in merito alla presentazione dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D.Lgs. N. 81 del 09.04.2008 (ex Legge 3 agosto 2007 n. 123) e vista la determinazione dell'Autorità dei Lavori Pubblici n.3/2008, precisa che è stato predisposto il DUVRI.

#### **Art. 12 - NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente indicato, valgono in quanto applicabili, le vigenti disposizioni civili, penali, amministrative e qualunque normativa vigente nell'ordinamento dello Stato italiano, nonché previste da regolamenti comunali e quant'altro a norma di legge applicabile.